



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 giugno 2022
(OR. en)

10428/22

AGRI 275
AGRIFIN 58
AGRIORG 62
AGRISTR 42
DELACTION 99

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 16 giugno 2022 |
| Destinatario: | Segretariato generale del Consiglio |
| n. doc. Comm.: | C(2022) 3928 final |
| Oggetto: | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.6.2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 3928 final.

All.: C(2022) 3928 final



Bruxelles, 16.6.2022
C(2022) 3928 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.6.2022

che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune¹ prevede la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi ai beneficiari di talune misure di sostegno della PAC. L'articolo 44, paragrafo 4, del suddetto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a modificare il medesimo articolo mediante l'aggiunta di norme che autorizzino gli Stati membri a versare anticipi per gli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115² e per determinate misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013³, al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio.

Per garantire flessibilità nella gestione finanziaria e migliorare l'efficacia degli interventi in determinati settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 fornendo liquidità ai beneficiari, è importante consentire agli Stati membri di versare loro degli anticipi. Tale possibilità era già contemplata dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che attuano programmi operativi, per le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola che attuano programmi nazionali di sostegno e per i beneficiari del settore vitivinicolo che attuano misure nell'ambito di programmi nazionali di sostegno a questo settore.

Il ricorso a tali anticipi per i settori summenzionati dovrebbe essere rinnovato anche nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici. In tale contesto, le norme dovrebbero essere armonizzate ed estese a tutti i settori di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, in altre parole la possibilità di versare anticipi dovrebbe applicarsi anche all'apicoltura, al luppolo e ai settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché ai settori riguardanti i prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/2115.

Ad oggi, il regime di aiuti per la distribuzione di frutta e verdura, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ non autorizza gli Stati membri a versare anticipi. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di garantire flessibilità nella gestione finanziaria e di evitare problemi di liquidità per i richiedenti aiuto, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di versare anticipi, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116. Considerando che la gestione e l'attuazione di questo regime di aiuti si

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

² Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

basano sugli anni scolastici, che hanno inizio il 1° agosto di ogni anno civile, il sistema di anticipi dovrebbe applicarsi a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 (1° agosto 2023).

Avvalendosi dei poteri ad essa conferiti dall'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione propone di modificare l'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 in modo da includervi la possibilità per gli Stati membri di concedere pagamenti anticipati riguardanti gli interventi nei settori elencati all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, il regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le misure eccezionali a sostegno dei mercati agricoli e ai fini dell'adozione delle misure necessarie a risolvere problemi specifici in caso di emergenza ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 27 Stati membri, si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti per i mercati agricoli istituito a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare nel corso della riunione del 15 febbraio 2022. Tale riunione ha consentito alla Commissione di presentare le sue idee sull'ambito di applicazione dell'atto delegato e sulle necessarie modifiche dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 e ha permesso uno scambio di opinioni con gli esperti. L'atto delegato è stato poi perfezionato tenendo conto delle osservazioni e dei commenti degli esperti. L'atto delegato è stato infine pubblicato sul sito web Europa, per consultazione pubblica, tra il 25 aprile e il 23 maggio 2022. È stato ricevuto un solo contributo, con osservazioni relative non a tale atto, bensì al regolamento delegato (UE) 2022/127. I pagamenti parziali, inoltre, non sono contemplati dal presente atto delegato. Nulla impedisce agli Stati membri di concedere pagamenti parziali ai beneficiari settoriali conformemente alle norme nazionali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica l'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la possibilità per gli Stati membri di concedere pagamenti anticipati per gli interventi nei settori elencati all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, per il regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per le misure eccezionali a sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.6.2022

che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013⁵, in particolare l'articolo 44, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi ai beneficiari di determinati interventi e altre misure di sostegno. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ contempla già tale possibilità, ma solo per gli interventi nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
- (2) Al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio, la possibilità di versare anticipi dovrebbe essere estesa a tutti gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (3) Per lo stesso motivo, la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi dovrebbe essere estesa al regime di aiuti per la distribuzione di ortofruttili, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il pagamento di tali anticipi dovrebbe essere soggetto alle condizioni specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116. Considerando che la gestione e l'attuazione di tale regime di aiuti si basano sugli anni scolastici quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione⁸, il sistema di anticipi dovrebbe applicarsi agli aiuti relativi all'anno scolastico 2023/2024 e successivi.

⁵ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁶ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁷ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

(4) Le misure eccezionali a sostegno dei mercati agricoli in conformità agli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mirano a risolvere specifici problemi o turbative del mercato. Tali misure eccezionali possono assumere la forma di un sostegno finanziario straordinario e temporaneo dell'Unione ai settori colpiti. Le norme vigenti non autorizzano gli Stati membri a versare anticipi in relazione a tale sostegno. Tuttavia l'esperienza dimostra che, per evitare un deterioramento insanabile del mercato, le misure eccezionali di sostegno del mercato devono avere effetto immediato. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a versare anticipi ai beneficiari di tali misure eccezionali di sostegno del mercato, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2116,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 sono inseriti i paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:

"3 bis. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.

3 ter. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi nell'ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione agli aiuti riguardanti l'anno scolastico 2023/2024 e successivi, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.

3 quater. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari delle misure a sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) 1308/2013, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.6.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).